



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
<b>Comune di Legnano</b>	<b>C.C.</b>	<b>50</b>	<b>18-04-2023</b>
<b>Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>			

## Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTITRE** ADDÌ **DICIOTTO** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1<sup>A</sup> CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	De Lea Aurora	X		13	Monti Marta	X	
2	Boggiani Giuseppina	X		14	Garavaglia Paolo	X	
3	Pigni Giacomo	X		15	Toia Carolina	X	
4	Borgio Sara	X		16	Laffusa Daniela	X	
5	Taormina Umberto	X		17	Toia Francesco	X	
6	Silvestri Umberto	X		18	Colombo Romano	X	
7	Sambati Valeria	X		19	Grillo Gianluigi	X	
8	Penati Anna	X		20	Colombo Franco	X	
9	Brambilla Mario	X		21	Carvelli Stefano	X	
10	Bosetti Simone	X		22	Munafò Letterio	X	
11	Pontani Anna	X		23	Brumana Franco	X	
12	Bonfrate Eligio	X		24	Amadei Federico		X
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						24	1

Risultano collegati da remoto i consiglieri: Boggiani, Taormina, Garavaglia, Toia C., Laffusa, Munafò, Brumana

*PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.*

Pavan Anna	X	Maffei Ilaria	
Fedeli Lorena	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X	Benetti Luca	X
Bragato Guido Niccolò	X		

*PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI  
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO*

## Deliberazione C.C. n. 50 del 18-04-2023

### MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

##### Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Considerato che la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), a decorrere dal 1° gennaio 2023, attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 29/12/2022 è stata approvata la carta di qualità del Servizio integrato della gestione dei rifiuti urbani (art. 3 TQRIF, allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) e attivazione servizi di pronto intervento individuando il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti da ARERA;

Rilevato che la Carta della Qualità dei Servizi è uno strumento con il quale gli enti pubblici forniscono ai cittadini tutte le informazioni relative ai servizi offerti e, nel contempo, si assumono una serie di impegni nei confronti della propria utenza con riguardo alle prestazioni erogate;

Considerato che la Carta della qualità dei servizi, secondo il testo approvato con delibera G.C. n. 392/2022, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle sopra ricordate disposizioni di legge costituendo, da una parte, uno strumento valido per aiutare l'utenza ad orientarsi tra gli adempimenti fiscali e per ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di tutelare i propri diritti, dall'altra, un'assunzione di responsabilità per i gestori coinvolti con particolare riguardo alla trasparenza e all'efficienza delle prestazioni offerte, con l'impegno di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi erogati all'utenza;

Considerato che le disposizioni previste dalla Delibera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) determinano una integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti – TARI, a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 50 del 15/07/2014 e succ. mod. con la quale, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 1.1.2014;

Ravvisata la necessita di adeguare il vigente regolamento comunale alle novità normative intervenute e che si rende quindi indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) e alle integrazioni di ARERA appena richiamate;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che:

- il vigente regolamento comunale sulla Tassa sui rifiuti - TARI resta invariato nelle restanti parti;
- le modifiche apportate rispettano i criteri previsti dalla normativa richiamata;

Esaminata la bozza allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti –TARI (Allegato A);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

*pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il D.Lgs. n. 22/1997;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 così come integrato dai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il D.Lgs, n. 116/2020;

Visto lo Statuto del Comune di Legnano;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5<sup>a</sup> “Sostenibilità”, in data 17 aprile 2023, acquisito agli atti;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi

alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Mariapaola Zanzotto, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

Visto l'art. 42 della L. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL;

*Sentito l'intervento del Dirigente del settore economico-finanziario – Dott.ssa Mariapaola Zanzotto, la quale illustra la delibera in oggetto e sentiti gli interventi di alcuni consiglieri, nonché dell'Assessore alla Sostenibilità – Dott. Luca Benetti, ...omissis...(la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);*

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Colombo R., Grillo, Carvelli, Colombo F., Munafò, Brumana) espressi per appello nominale da 24 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", approvato con delibera di consiglio comunale n° 50 del 15/07/2014 e succ, mod . Tali modifiche sono allegare alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale e comprensivo dei seguenti allegati:
  - ALLEGATO A – testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente;
  - ALLEGATO B – modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.)
- 3) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2023;

- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità;

Successivamente:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) per l'anno 2023,

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Colombo R., Grillo, Carvelli, Colombo F., Munafò, Brumana) espressi per appello nominale da 24 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario generale e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Sandra D'Agostino*